

COMMISSIONE IX

TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI

79.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE EDDA FAGNI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Fausti: Ulteriori norme per la disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan (1456)	3
Fagni Edda, <i>Presidente</i>	3, 5
Biafora Pasqualino (DC), <i>Relatore</i>	3
Santonastaso Giuseppe, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	5

PAGINA BIANCA

La seduta cominica alle 16,10.

SEVERINO CANNELONGA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge Fausti: Ulteriori norme per la disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan (1456).

PRESIDENTE. L'ordine del girone reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Fausti: « Ulteriori norme per la disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan ».

Ricordo ai colleghi che il provvedimento, dopo lunga discussione in sede referente, è stato trasferito in sede legislativa il 5 luglio scorso. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

PASQUALINO BIAFORA, *Relatore*. Propongo di adottare, come base per la discussione in sede legislativa, il testo già adottato dalla Commissione in sede referente nella seduta del 22 maggio 1990.

Preannuncio, inoltre, la presentazione di alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Comunico che, con riferimento al testo base, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Sono soggetti alle norme della presente legge i veicoli a motore di cui alla lettera l) del rimo comma dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, definiti « auto-caravan ».

1. 1.

Il Governo.

All'articolo 5, sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e sentito il Ministro dell'ambiente, determina, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sani-

tari atti ad accogliere i residui organici raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan.

1-bis. La realizzazione di tali impianti igienico-sanitari è obbligatoria, lungo le strade e autostrade, unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione ovvero di officine di assistenza meccanica ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 metri quadrati.

5. 2.

Il Relatore.

All'articolo 5, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il ministro della Sanità, di concerto con il ministro dell'Ambiente, determina, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegate nel trattamento dei residui organici fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 1.

5. 3.

Il Relatore.

All'articolo 5, comma 5, sopprimere le parole , applicata dal prefetto,.

5. 1.

Il Relatore.

All'emendamento 6.1, comma 3, dopo le parole negli impianti interni delle auto-caravan, aggiungere le seguenti , anche in transito,.

0. 6. 1. 1.

Fagni.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

1. I campeggi e le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan devono essere dotati degli impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan secondo le norme previste dall'articolo 5.

2. I proprietari o gestori di campeggio o delle aree attrezzate di cui al comma 1, nonché i proprietari o gestori delle aree di servizio di cui al comma 2 dell'articolo 5, sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici raccolti negli impianti interni delle auto-caravan decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le tariffe per il servizio di cui al comma 2, sottostanno al regime dei prezzi concordati di cui all'ultimo periodo dell'undicesimo comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1985, n. 217.

6. 1.

Il Relatore.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

1. I comuni possono deliberare, in conformità dei criteri all'articolo 4 del citato testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dagli articoli 11 e 15 della legge 24 marzo 1989, n. 122, l'istituzione di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan.

8. 1.

Il Relatore.

X LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1990

Per consentire al Governo di valutare complessivamente gli emendamenti presentati, propongo di rinviare alla seduta di domani, alle ore 14,30, il seguito della discussione con il passaggio all'esame degli articoli.

GIUSEPPE SANTONASTASO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Concordo sulla proposta del presidente.

PASQUALINO BIAFORA, *Relatore*. Anch'io.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato a domani.

La seduta termina alle 16,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 20 dicembre 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO